



## Aggiornamento AREA TECNICA

Circolare 16 marzo 2018

### Il nuovo regolamento per la programmazione dei lavori pubblici - Parte I

L'articolo 21 del [Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) "Codice dei contratti pubblici", avente ad oggetto "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", norma la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 8 dell'articolo 21 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si debbano definire;

- I) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- II) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- III) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- IV) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- V) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Tale [Decreto Ministeriale, emanato il 16 gennaio 2018](#) ed avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 57 del 09/03/2018 ed entrerà in vigore il 24 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto stesso.

Perciò, ai sensi del comma 9 dell'articolo 21 del [D.Lgs. 50/2016](#), sino al **23/03/2018**:

- 1) trova applicazione l'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che recita "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,... Le amministrazioni aggiudicatrici procedono

con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;

2) per tutto quanto non previsto dal D.Lgs. 50/2016, si deve far riferimento ai dettami del previgente [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014](#), posto a definizione delle modalità operative per la redazione, l'adozione, l'approvazione e la pubblicazione del piano triennale e dell'elenco annuale. Dal 24/03/2018 il D.M. 24/10/2014 viene abrogato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del [D.M. 14/2018](#).

Dal 24 marzo 2018 troveranno definitiva applicazione le indicazioni del [D.M. 16/04/2018 n. 14](#) (di seguito “Decreto”), che riporta procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione:

➔ del programma triennale dei lavori pubblici, del relativo elenco annuale nonché degli aggiornamenti annuali;

➔ del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, del relativo elenco annuale nonché degli aggiornamenti annuali (non oggetto della presente trattazione).

### ➔ Definizioni

Il Decreto fornisce le seguenti definizioni al fine della propria applicabilità:

1) **Amministrazione:** l'amministrazione aggiudicatrice che adotta il programma triennale dei lavori pubblici;

2) **Amministrazioni:** le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma triennale dei lavori pubblici;

3) **BDAP:** la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229;

4) **CUP:** il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

5) **CUI:** il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma (viene attribuito dal soggetto redattore del programma triennale);

6) **RUP:** il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice degli Appalti;

7) **Pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza:** il documento di ciascun soggetto aggregatore, ovvero di ciascuna centrale di committenza, contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

8) **AUSA:** l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

### ➔ Contenuti, livello di progettazione minimo, ordini di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali nonché aggiornamenti

Il Decreto prevede che le amministrazioni debbano adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale verificate:

1) la coerenza degli stessi con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione (DUP),

2) le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

Il programma triennale ed il relativo elenco annuale devono esser redatti secondo “schemi tipo” di cui all'Allegato I al Decreto e costituiti da n. 6 schede:

### **Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma**

In questa scheda vanno elencate le risorse a bilancio per la realizzazione delle opere. Le disponibilità finanziarie necessarie vanno suddivise sui tre anni di validità del programma e devono esser ricomprese nelle seguenti tipologie:

- risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo;
- risorse acquisite mediante apporti di capitali privati;
- stanziamenti di bilancio;
- finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31/10/1990 n. 310 ossia mediante "Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali";
- risorse derivanti da trasferimento di immobili ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 ossia mediante "Cessione di immobili in cambio di opere";
- altra tipologia di finanziamenti.

### **Scheda B: elenco delle opere incompiute**

In questa scheda vanno inserite tutte le "opere pubbliche incompiute" di competenza dell'Ente, secondo un ordine di classificazione definito ai sensi dell'articolo 4 del [D.M. 42/2013](#), che prevede la classificazione delle stesse e la redazione di un elenco redatto in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:

- opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) ossia "indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale";
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) ossia "indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale";
- opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

Da sottolineare che la formazione della predetta graduatoria è disciplinata anche dalle seguenti due regole:

➔ per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, l'inserimento in graduatoria avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori;

➔ in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori, viene data priorità in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilità per la collettività.

Una volta stabilito l'ordine di classificazione e, dunque, definito l'elenco delle opere incompiute da inserire nella scheda B, per ogni opera si dovranno riportare i seguenti dati:

➔ il **CUP di progetto**, la cui acquisizione è divenuta obbligatoria a far data dal 01/01/2003;

➔ una **breve descrizione dell'opera** (in genere la definizione data ai lavori e predisposta in sede di approvazione del progetto);

➔ la **decisione/determinazione da parte dell'Amministrazione** che chiarisca cosa l'Amministrazione stessa intenda fare dell'opera; in particolare, sono previste quattro fattispecie possibili (c.f.r. Tabella B.1 dello schema tipo relativo alla scheda B): a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera, b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi, c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi, d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi;

➔ l'**Ambito di interesse dell'opera** (c.f.r. Tabella B.2 dello schema tipo relativo alla scheda B): a) nazionale, b) regionale;

➔ l'**anno dell'ultimo quadro economico** approvato per l'opera;

➔ l'**importo complessivo per l'intervento**, riferito all'ultimo quadro economico approvato;

➔ l'**importo complessivo dei lavori**, riferito all'ultimo quadro economico approvato;

➔ l'**importo degli oneri necessari per l'ultimazione dei lavori**;

➔ l'**importo dell'ultimo SAL**;

➔ la **percentuale di avanzamento dei lavori**, da calcolare rispetto all'ultimo progetto approvato;

➔ la **causa per la quale l'opera risulta incompiuta**. La fattispecie deve essere ricompresa nelle seguenti sei casistiche possibili (c.f.r. Tabella B.3 dello schema tipo relativo alla scheda B): a) mancanza di fondi, b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante puntuale, b2) cause tecniche: presenza di contenzioso, c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia, e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore;

➔ l'indicazione (SI/NO) se l'opera sia (al tempo di redazione del programma triennale) fruibile da parte della collettività;

➔ lo **stato di realizzazione** ex comma 2 dell'articolo 1 del [D.M. 42/2013](#). La fattispecie deve essere ricompresa nelle seguenti tre casistiche possibili (c.f.r. Tabella B.4 dello schema tipo relativo alla scheda B): a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1, c. 2, lett. a), [DM 42/2013](#)), b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, c.2, lett. b), [DM 42/2013](#)), c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti

dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c.2, lett. c), [DM 42/2013](#));

➔ la **destinazione d'uso**. La fattispecie deve esser ricompresa nelle seguenti due casistiche possibili (c.f.r. Tabella B.5 dello schema tipo relativo alla scheda B): a) prevista in progetto, b) diversa da quella prevista in progetto;

➔ l'indicazione (SI/NO) se intervenga una cessione dell'opera (ex art. 191 del [D.Lgs. 50/2016](#)) per la realizzazione di un'altra opera pubblica;

➔ l'indicazione (SI/NO) se intervenga la vendita o la demolizione dell'opera. In caso di vendita l'immobile deve esser riportato nella scheda C. In caso di demolizione l'immobile deve esser riportato nella scheda D.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [redazione@entonline.it](mailto:redazione@entonline.it) oppure via fax allo 02/87366244.

**Ultime circolari Area Tecnica:**

Circolare Area Tecnica 12 marzo - Notiziario

Circolare Area Tecnica 9 marzo - Guida pratica per individuare gli interventi di nuova costruzione necessitanti del permesso di costruire

Circolare Area Tecnica 5 marzo - Notiziario

Circolare Area Tecnica 2 marzo - Prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori per l'erogazione di carburante liquido di categoria C

Circolare Area Tecnica 26 febbraio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 23 febbraio - Manutenzione privata nei cimiteri

Circolare Area Tecnica 19 febbraio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 15 febbraio - Titoli abilitativi in edilizia: tipologia, termini e proroga

Circolare Area Tecnica 12 febbraio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 8 febbraio - La decadenza del permesso di costruire per mancato rispetto del termine di inizio lavori: vadamecum operativo per l'Ufficio Tecnico

Circolare Area Tecnica 5 febbraio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 2 febbraio - Piani di lottizzazione e lottizzazioni abusive

Circolare Area Tecnica 29 gennaio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 26 gennaio - Acquisizione a titolo gratuito di area costituente porzione di sedime stradale

Circolare Area Tecnica 22 gennaio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 17 gennaio - L'abbattimento delle barriere architettoniche

Circolare Area Tecnica 15 gennaio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 12 gennaio - Il permesso di costruire in deroga: vadamecum operativo

Circolare Area Tecnica 8 gennaio - Notiziario

Circolare Area Tecnica 22 dicembre - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Circolare Area Tecnica 18 dicembre - Notiziario

Circolare Area Tecnica 15 dicembre - Silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni: si applica anche ai rapporti con la Soprintendenza ?

Circolare Area Tecnica 11 dicembre - Notiziario

Circolare Area Tecnica 7 dicembre - I corsi d'acqua: tutela paesaggistica, opere idrauliche e distanza delle costruzioni

Circolare Area Tecnica 4 dicembre - Notiziario

Circolare Area Tecnica 1 dicembre - Protocollo di intesa operativo per la semplificazione della procedura di concessione occupazione suolo pubblico

Circolare Area Tecnica 27 novembre - Notiziario

Circolare Area Tecnica 23 novembre - Opere di urbanizzazione a scomputo oneri

Circolare Area Tecnica 20 novembre - Notiziario

Circolare Area Tecnica 17 novembre - Pubblicazione di direttive, circolari, istruzioni e criteri

Circolare Area Tecnica 13 novembre - Notiziario